



diritto & religioni

Semestrale
Anno XV - n. 2-2020
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

30



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2020
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre†

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:
per l'Italia, € 75,00
per l'estero, € 120,00
un fascicolo costa € 40,00
i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00
un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:
Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:
– versamento su conto corrente postale n. 11747870
– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Presentazione

La presente sezione di “Legislazione e giurisprudenza costituzionale e comunitaria” comprende otto pronunce: sei sentenze della Corte EDU; una della Corte di Giustizia dell’UE e una della Corte costituzionale.

Nella causa *Perovy c. Russia*, i ricorrenti lamentavano che un rito di benedizione nella classe del figlio, eseguito da un sacerdote di convinzione diversa dalla loro, avrebbe violato la loro libertà di coscienza e religione, ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo n. 1, nonché i diritti del figlio, ai sensi dell’articolo 9 della CEDU.

La Corte ha escluso la violazione sia dell’articolo 2 del Protocollo, che dell’articolo 9 della Convenzione, sostenendo il difetto di prove che la semplice presenza durante una breve cerimonia *una tantum* avesse un’influenza sugli alunni, compreso, tra questi, lo stesso figlio dei ricorrenti. In dettaglio, la Corte ha affermato, l’insussistenza di prove in merito alla configurabilità dell’esperienza del figlio dei ricorrenti come forma di indottrinamento o coercizione, trattandosi essenzialmente di un errore di valutazione da parte dell’insegnante di scuola, isolato e limitato nella portata e nella durata, immediatamente rettificato attraverso decisioni e sanzioni specifiche; non si sono offerte prove sufficienti in grado di dimostrare un qualche effetto del rito sull’educazione del figlio secondo gli insegnamenti della fede dei genitori, né che la cerimonia avesse causato un profondo disagio al figlio.

Nel caso *Sheveli and Shengelaya v. Azerbaijan*, i due ricorrenti appartenenti alla comunità dei Testimoni di Geova denunciavano di essere stati arrestati durante un *meeting* in un appartamento privato a Ganja, sostenendo che il *meeting* stesso non costituisse attività illegale e lamentando la loro arbitraria deportazione, contraria all’art. 1 del Protocollo n. 7 della Convenzione. La Corte ha rilevato la sussistenza di un’interferenza col diritto di libertà religiosa, valutando al contempo come irrilevante il difetto di registrazione della congregazione dei Testimoni di Geova a Ganja, luogo dei fatti contestati. I giudici di Strasburgo hanno ribadito, in particolare, come, se pure sia legittimo che gli Stati prevedano il requisito secondo cui le confessioni religiose siano registrate in modo compatibile con gli articoli 9 e 11 della Convenzione, da ciò non consegue automaticamente che sia compatibile con la Convenzione l’erogazione di sanzioni nei confronti di singoli membri di una confessione religiosa non registrata per aver pregato o manifestato in altro modo il proprio credo religioso.

In *Neagu v. Roumanie* il ricorrente, quando era stato incarcerato in custodia cautelare nel 2009, aveva dichiarato di essere un cristiano ortodosso. Nel 2012, mentre era in prigione, aveva informato la direzione della prigione di essersi convertito all'Islam e aveva chiesto pasti senza carne di maiale. La sua richiesta era stata rifiutata. Lo stesso ricorrente era stato successivamente trasferito in un'altra prigione, dove aveva reiterato più volte la sua richiesta, ricevendo sempre dei rifiuti, in quanto non aveva prodotto alcun documento emesso da rappresentanti della fede che dimostrasse la sua conversione. Il rifiuto era stato confermato ancora nel 2016, allorché il ricorrente aveva richiesto pasti compatibili con la fede avventista in una prigione diversa. Secondo la Corte, l'amministrazione carceraria non aveva tenuto nel debito conto che il ricorrente non avrebbe avuto una reale possibilità di ottenere una prova scritta o altra conferma di appartenenza al rispettivo culto, in considerazione delle restrizioni a cui era stato sottoposto come prigioniero. Considerato il rilievo che la sincerità e la veridicità hanno in una conversione religiosa, la Corte ha altresì affermato che il dovere di neutralità delle autorità nazionali, ai sensi della sua giurisprudenza, non dovrebbe precludere un esame degli elementi fattuali che caratterizzano la manifestazione di una religione. In tal senso, in riferimento ai pasti serviti alla parte ricorrente nella prigione di Brăila, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che le autorità nazionali non avessero soddisfatto, in misura ragionevole nelle circostanze del caso, gli obblighi configurabili in capo ad esse sulla base dell'art. 9 della Convenzione.

Nel caso, simile al precedente, *Saran v. Roumanie*, il denunciante aveva scontato una pena detentiva in diversi istituti penitenziari rumeni, indicando di essere musulmano e di essersi dichiarato tale fin da quando era stato incarcerato, il 28 aprile 2016. In senso opposto, il Governo aveva sostenuto che il ricorrente si era dichiarato cristiano ortodosso al momento della sua prima prigionia. Il 19 maggio 2016 il Sig. Saran era stato trasferito nella prigione di Iași, dove, a suo dire, non sarebbe stata rispettato il suo diritto a consumare pasti conformi alla sua nuova religione. Nell'accogliere il ricorso per la violazione dell'art. 9 della Convenzione, la Corte ha ricordato che il detenuto era stato registrato come musulmano in uno degli istituti penitenziari in cui si era trovato recluso (quello di Botoșani), non solo nel modulo di assistenza morale e religiosa, ma anche in quello di assistenza all'istruzione e psicosociale. Nel verificare delle distonie tra le dichiarazioni rese dal ricorrente e le registrazioni dello stesso come musulmano in alcuni degli istituti di pena, la Corte ha sostenuto che le autorità avrebbero dovuto organizzarsi e coordinarsi tra di loro in modo da garantire una adeguata circolazione e condivisione delle informazioni. Nel merito, essa ha ritenuto che, con riferimento ai pasti serviti al ricorrente nella prigione di Iași, le autorità nazionali non avessero soddi-

sfatto in misura ragionevole, nelle circostanze del caso, gli obblighi prescritti dall'art. 9 della Convenzione.

Nella causa *Religious Denomination of Jehovah's Witnesses in Bulgaria v. Bulgaria* la ricorrente denunciava la violazione, in particolare, dell'art. 9 della Convenzione, dal momento che le autorità locali avrebbero continuamente impedito, illegalmente e senza una buona ragione, di costruire una casa di culto. Dopo aver autorizzato l'avvio dei lavori nel 2003 e l'inizio della costruzione nel 2007 a Mladost (distretto di Varna), il Sindaco del Comune, a seguito di una ispezione in cui si riscontravano delle irregolarità, ordinava la sospensione dei lavori. A seguito di tale provvedimento, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 11 della Convenzione, considerato isolatamente e in combinato disposto con l'articolo 9 della stessa Convenzione, dal momento che non aveva potuto organizzare riunioni nella casa di culto progettata, ma mai realizzata sul terreno di sua proprietà. Contestualmente, il ricorrente chiedeva il risarcimento del danno per abuso di autorità. Nelle memorie difensive, il Governo ha sostenuto che l'art. 9 non garantisce il diritto di riunirsi ovunque si desideri e di ottenere un luogo di culto da parte della pubblica autorità. Definendo la controversia, la Corte ha osservato che le misure contestate non erano direttamente collegate alla libertà del ricorrente di manifestare la propria religione, dato che nessuno dei provvedimenti impugnati affronta direttamente questa questione; sarebbe trattato, al contrario, di materia urbanistica e amministrativa. Considerando che i provvedimenti adottati avevano impedito al richiedente di costruire sulla propria terra un edificio di culto, la Corte ha ritenuto, tuttavia, che le diverse misure individuate abbiano rappresentato un'interferenza con i diritti del ricorrente ai sensi degli articoli 9 della Convenzione. Anche l'applicazione generale di disposizioni neutre, come i regolamenti di pianificazione urbana, può infatti costituire, in alcuni casi, un'interferenza nell'esercizio della libertà religiosa.

Nel caso *Migoryanu and Religious Community Jehovah's Witnesses of the City of Izmail v. Ukraine* i ricorrenti, una comunità di Testimoni di Geova e il loro capo anziano, accusavano, richiamando la violazione degli artt. 3, 9 e 14 della Convenzione, un gruppo di credenti cristiani ortodossi di avere interrotto il loro incontro in modo violento, estendendo l'accusa anche alle autorità locali, per non avere reagito adeguatamente a quell'incidente. Nella ricostruzione dei fatti, la Corte ha potuto constatare come nessuna delle decisioni assunte dalle autorità locali fosse stata adeguatamente spiegata: dopo aver scelto, con notevole ritardo, di trattare l'accaduto nell'ambito di un procedimento penale "classico", le autorità lo avevano indebitamente ritardato, applicando una qualificazione penale che, nei suoi effetti, impediva loro di assumere misure che tenessero in debita considerazione il contesto di tensione e ostilità interre-

ligiose. Il procedimento stesso era stato successivamente interrotto, senza motivare coerentemente tale decisione. Su tali basi, la Corte ha concluso che le autorità dello Stato convenuto non avessero rispettato il loro positivo obbligo di garantire la tolleranza reciproca tra opposti gruppi religiosi.

In *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e altri*, i ricorrenti, varie associazioni ebraiche e musulmane, chiedevano alla Corte di Giustizia dell'UE l'annullamento totale o parziale di una legge della Regione delle Fiandre (Belgio) del 7 luglio 2017, recante una modifica della legge relativa alla protezione e al benessere degli animali, riferita ai metodi autorizzati per la macellazione degli stessi. Tale atto normativo vieta la macellazione senza previo stordimento, anche per le macellazioni prescritte da un rito religioso. In quest'ultimo ambito, in particolare, la legge in oggetto prevede l'utilizzo di uno stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell'animale. Ad avviso dei ricorrenti essa, non consentendo ai credenti ebraici e musulmani di procurarsi carne proveniente da animali macellati conformemente ai loro precetti religiosi, i quali sarebbero contrari alla tecnica dello stordimento reversibile, avrebbe violato il regolamento n. 1099/2009, impedendo ai credenti di praticare la loro religione.

La Corte, riunita in Grande Sezione, ha rilevato, in primo luogo, che il principio dello stordimento dell'animale prima dell'abbattimento, istituito dal regolamento n. 1099/2009, risponde all'obiettivo principale di protezione del benessere degli animali perseguito da tale regolamento. Al riguardo, sebbene il regolamento ammetta la prassi della macellazione rituale, nel cui ambito l'animale può essere abbattuto senza previo stordimento, tale forma di macellazione è tuttavia autorizzata solo a titolo derogatorio nell'Unione e unicamente al fine di garantire il rispetto della libertà di religione. Gli Stati membri ben possono adottare, pertanto, norme nazionali intese a garantire agli animali, durante l'abbattimento, una protezione maggiore rispetto a quella prevista dal regolamento nell'ambito della macellazione rituale. In tal modo, il regolamento rispecchia il fatto che l'Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando, al contempo, le disposizioni e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi.

Con riguardo al profilo specifico relativo al rispetto dei diritti fondamentali da parte delle legge in questione, la Corte ha ricordato come la macellazione rituale rientri nella libertà di manifestare la propria religione, garantita all'articolo 10, paragrafo 1, della Carta. Imponendo, nell'ambito di una macellazione rituale, uno stordimento reversibile, contrariamente ai precetti religiosi dei credenti ebraici e musulmani, la legge regionale comporta quindi una limitazione all'esercizio del diritto alla libertà di tali credenti di manifestare la loro

religione. Al fine di valutare se una simile limitazione sia consentita, la Corte constata, in primo luogo, come l'ingerenza nella libertà di manifestare la propria religione sia stata effettivamente prevista dalla legge; che questa rispetta il contenuto essenziale dell'articolo 10 della Carta, in quanto è limitata a un aspetto dell'atto rituale specifico, costituito da tale macellazione, non essendo per contro quest'ultima vietata in quanto tale; che, infine, tale ingerenza risponde a un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione, vale a dire la promozione del benessere degli animali.

Nella sentenza n. 230 di quest'anno, infine, la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Venezia riguardanti la legge sulle unioni civili e il decreto sugli atti dello stato civile. Nel caso concreto, una donna unita civilmente ad un'altra aveva concepito all'estero, mediante tecniche di fecondazione eterologa, un figlio poi nato in Italia. Secondo il giudice *a quo*, la disciplina vigente, nell'escludere la registrazione nell'atto di nascita del bambino come figlio di entrambe le donne, avrebbe violato i diritti della cosiddetta madre intenzionale e quelli del minore, e avrebbe determinato una irragionevole discriminazione per motivi di orientamento sessuale. Il giudice delle leggi ha dichiarato le questioni inammissibili. A suo giudizio, infatti, il riconoscimento dello *status* di genitore alla cosiddetta madre intenzionale – all'interno di un rapporto tra due donne unite civilmente – non risponde a un precetto costituzionale, ma comporta una scelta di così alta discrezionalità da essere per ciò stesso riservata al legislatore, quale interprete del sentire della collettività nazionale. Al legislatore spetta – su temi così eticamente sensibili – ponderare gli interessi e i valori in gioco, tenendo conto degli orientamenti maggiormente diffusi nel tessuto sociale in un determinato momento storico. La Corte ha ritenuto, altresì, che la protezione del miglior interesse del minore in simili situazioni – oggi affidata dalla giurisprudenza all'attuale disciplina sull'adozione in casi particolari – possa essere assicurata attraverso varie soluzioni, tutte compatibili con la Costituzione, che spetta al legislatore individuare.

Corte Europea Dei Diritti Dell'uomo

Caso *Perovy v. Russia* (Application n. 47429/09), 20 ottobre 2020

Introduzione

1. I ricorrenti nella presente causa sono una coppia sposata e il loro figlio di sette anni all'epoca dei fatti rilevanti. Appartengono tutti alla Chiesa della Comunità di Cristo e il padre del ragazzo è un sacerdote in quella chiesa. Il caso riguarda la partecipazione ad un rito russo-ortodosso di benedizione di un'aula, che è stato organizzato da alcuni genitori dei compagni di classe del ragazzo ed eseguito in una scuola comunale all'inizio del nuovo anno accademico da un sacerdote ortodosso, padre di uno degli alunni. Tutti e tre i ricorrenti hanno denunciato una violazione del loro diritto alla libertà di religione, ed in particolare il mancato rispetto del diritto di garantire l'istruzione del figlio in conformità con le proprie convinzioni religiose.

(...) Nel 2007, all'età di sette anni, il terzo ricorrente era iscritto alla scuola comunale n. 3 dell'insediamento di Gribanovskiy. La prima ricorrente ha informato la signora S., l'insegnante responsabile che suo figlio veniva educato secondo gli insegnamenti della Chiesa della Comunità di Cristo e non della Chiesa ortodossa russa, ma i genitori, assenti quel giorno, non sono stati avvisati della riunione con annesso rito di benedizione.

(...)14. Secondo i ricorrenti, il terzo ricorrente si è sentito molto a disagio durante il rito perché altri bambini stavano facendo pressione su di lui per baciare il crocifisso e lo deridevano per non sapere come fare il segno della croce secondo la tradizione ortodossa russa (...) Il ragazzino ha detto che il rito di benedizione della classe gli ha causato una profonda angoscia.

III. Le contestazioni dei ricorrenti alle autorità

(...) 17. Il 12 settembre 2007 la procura ha emesso una decisione (представление) in cui si dichiarava che l'esecuzione di un rito religioso senza il consenso di tutti i genitori aveva violato le norme internazionali, costituzionali, le norme e i regolamenti federali e regionali, che garantiscono il carattere laico dei programmi educativi statali.

(...) 19. Il 14 settembre 2007 il dipartimento locale dell'istruzione ha ufficialmente rimproverato il preside della scuola per aver violato il diritto costituzionale di uno studente alla libertà di religione.

(...)I. Costituzione della Federazione Russa del 1993

III. Freedom of Conscience Act of 1997

5. La Federazione Russa è uno Stato laico. Nessuna religione può acquisire lo *status* di Stato o religione obbligatoria (articolo 14).

26. Libertà di coscienza e religione, compreso il diritto di professare, individualmente o in collaborazione con altri.

(...)**29.** Lo stato non interferisce con l'educazione dei ragazzi data dai genitori o dai loro tutori (...).

Sulla dedotta violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 e dell'articolo 9 della Convenzione

(...)**37.** Il rito della benedizione non aveva avuto alcuna relazione con il diritto del primo e del secondo richiedente di istruire il proprio figlio secondo le proprie convinzioni. Il rito non era stato una forma di indottrinamento poiché ai bambini non erano stati insegnati principi contrari alle convinzioni dei genitori.

La Corte

(...)**64.** Il rito della benedizione è senza dubbio una cerimonia religiosa con un grande significato spirituale e simbolico nella tradizione ortodossa russa.

(...)**72.** Il coinvolgimento dello Stato nel caso di specie non è andato oltre la fornitura dei locali di una scuola comunale a un gruppo religioso dichiaratamente dominante per un evento occasionale minore senza alcuna intenzione di indottrinamento. Questo evento, secondo le autorità nazionali, è stato essenzialmente un errore di valutazione da parte dell'insegnante di scuola ed è stato immediatamente rettificato attraverso decisioni e sanzioni specifiche (vedere paragrafi 17 e 19 sopra).

73. (...) Nulla nei materiali disponibili suggerisce che il coinvolgimento del terzo ricorrente nel rito di benedizione si estenda oltre la sua semplice presenza alla cerimonia e di esserne testimone.

Concurring opinion

(...) non bisogna esagerare quello che è successo. Questa era un'iniziativa di alcuni genitori che si erano conosciuti la settimana precedente in una riunione genitori-insegnanti.

L'insegnante ha inavvertitamente accettato la loro iniziativa. Questa non era un'azione iniziata dalla scuola. E, a parte il mero fatto del rito ortodosso russo, non c'era a nostro avviso alcun segno di mancanza di rispetto per le credenze dei ricorrenti (vedere l'atteggiamento dell'insegnante e del sacerdote, descritto nel paragrafo 11 della sentenza).

Dissenting opinion

(...) In queste circostanze è inaccettabile che (i genitori) non siano stati informati, nell'intervallo tra l'incontro e il rito, della decisione di condurre in aula un rito religioso attivo contrario alle loro convinzioni religiose note, in modo che potessero decidere se cercare di esonerare il figlio dalla frequenza.

(...)D. Violazione del diritto alla libertà religiosa del fanciullo (...) 17. Ciò era tanto più vero dato che l'osservanza religiosa attiva non può essere equiparata alla presenza di un simbolo essenzialmente passivo (caso Lautsi e altri, sopra citata, § 72)

Corte Europea Dei Diritti Dell'uomo

Caso *Sheveli and Shengelaya v. Azerbaijan* (Application n. 42730/11)

Fatto: I due ricorrenti appartenenti alla comunità dei Testimoni di Geova sono stati arrestati durante un meeting in un appartamento privato a Ganja. Lamentano che il meeting non costituiva attività illegale e lamentano la loro arbitraria deportazione contraria all'art. 1 del Protocollo n. 7 della Convenzione

A. La Costituzione della Repubblica dell'Azerbaijan

Articolo 48. Libertà di coscienza

“(...)**III.** [Le persone] saranno libere di tenere cerimonie religiose, a condizione che [quelle cerimonie] non violino l'ordine pubblico o la morale pubblica. **IV.** La libertà di coscienza e religione non deve servire come base per l'esenzione dalla responsabilità per violazione della legge (...)”.

Violazione art. 9 CEDU

Le parti

(...)**20.** I ricorrenti sostengono che l'esercizio pacifico della libertà religiosa esercitato, vale a dire condividere i loro pensieri personali con altri in una discussione religiosa tenuta in locali privati, non può essere considerato “propaganda” nel significato generalmente accettato di questa parola, e non é proibito dalla Convenzione.

(...)**2. La Corte**

24. Ritiene indiscutibile l'esistenza di un'interferenza col diritto di libertà religiosa.

(...)**33.** Irrilevanza della non registrazione della congregazione dei Testimoni di Geova a Ganja, luogo dei fatti contestati.

34. A questo proposito, la Corte ritiene necessario ribadire che, mentre gli Stati possono porre in essere il requisito che le confessioni religiose siano registrate in modo compatibile con gli articoli 9 e 11 della Convenzione, non ne consegue che sanzionare i singoli membri di una confessione religiosa non registrata per aver pregato o manifestato in altro modo il proprio credo religioso è compatibile con la Convenzione.

II. Violazione art. 1 del Protocollo n. 7 della Convenzione

(...)**39.** I ricorrenti lamentavano che le autorità non avevano fornito una motivazione sostanziale per la loro espulsione, data l'assenza di interessi di ordine pubblico o questioni di sicurezza nazionale.

(...)**46.** Non vi è stata alcuna “decisione presa in conformità alla legge”(...)

(...)**49** Accertata violazione art. 1 del Protocollo n. 7 della Convenzione.

Corte Europea Dei Diritti Dell'uomo

Caso Neagu v. Roumanie (Application n. 21969/15), 10 novembre 2020

Fatto: la parte ricorrente posta in stato di detenzione dal 2009 al 2017 dichiara alla Corte di aver stabilito legami con i detenuti musulmani, e di essersi convertita all'Islam. A tal proposito richiede alla Direzione del carcere di Galati, prima, e poi nel carcere di Braila dove viene trasferita, di ricevere pasti senza carne di maiale, ma la sua richiesta viene rifiutata, in quanto non viene presentato un certificato scritto comprovante la conversione. In primo grado ed in appello il Tribunale di Braila conferma il rigetto del ricorso in quanto, al momento dell'arresto, la parte ricorrente si era dichiarata ortodossa e nessun documento prova il mutamento di fede religiosa

Diritto: 10. Legge 254/2013 sull'esecuzione di pene e misure Custodia (...) artt. 50-56-58

(...) **11. Decreto del Ministero della giustizia n. 1072/2013** Norme sull'assistenza religiosa alle persone private della libertà posto sotto la custodia dell'Amministrazione nazionale delle istituzioni penitenziari

Articolo 4: "1. Le persone private della libertà possono dichiarare la loro confessione sul loro onore o la loro affiliazione religiosa, durante la loro incarcerazione e successivamente in corso per l'esecuzione della pena detentiva o del provvedimento di internamento.

Ordine governativo n. 157/2016 che approva il regolamento di attuazione della Legge n. 254/2013, art. 113: Cibo per i prigionieri (...).

(...) **13. La Raccomandazione Rec (2006) 2** del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee (...) art. 29.2 sancisce l'obbligo positivo per le autorità penitenziarie di facilitare la pratica religiosa e il rispetto delle credenze dei prigionieri.

(...) **19.** Il Governo ammette che il processo di cambiamento di religione è di natura intima, ma crede che qualsiasi conversione implica la preparazione e l'addestramento ai precetti della religione interessati, sotto forma di sostegno spirituale fornito da un rappresentante del culto o dello studio di testi sacri e scritti religiosi (...), mentre il richiedente non ha fatto ricorso a nessuna di queste forme di sostegno e di preparazione. L'unica espressione della sua affiliazione a una nuova religione sarebbe stata la sua richiesta di pasti speciali (...). Il governo dubita della sincerità delle accuse del denunciante e, in merito alle sue richieste di pasti speciali (...), rileva che il ricorrente nel giugno 2016

aveva chiesto alla prigione di Brăila trarre vantaggio dai pasti secondo i precetti del culto avventista.

(...) **27.** La parte ricorrente sostiene che l'obbligo di presentare un documento scritto rilasciato dalle autorità religiose del nuovo culto è contrario alle disposizioni della Convenzione e che era impossibile ottenere tale documento mentre era incarcerato nella prigione di Brăila (...) Sostiene che l'interferenza con il suo diritto alla libertà di religione non aveva base giuridica, l'obbligo di presentare la prova scritta non deriva dalla Legge n. 254/2013, ma da un atto normativo del rango inferiore.

28. (...) Il Governo insiste sulla legittimità della sua richiesta di ottenere prova documentale

(...) **35.** La Corte rileva l'esistenza di una cornice normativa generale, sufficientemente prevedibile e dettagliata, relativa all'esercizio di diritto alla libertà di religione nelle carceri.

36. La Corte osserva poi che l'ordinanza n. 1072/2013, che costituisce la legge nazionale applicabile, prevede che i detenuti possano dichiarare sul loro onore la loro affiliazione religiosa al momento della loro incarcerazione (...).

(...) **36.** La Corte non può accogliere, in quanto tale, l'argomento del ricorrente secondo il quale l'obbligo di presentare una prova scritta di trasformazione non aveva alcuna base giuridica perché derivante da un atto normativo di rango infra-legislativa (vedere paragrafo 27 sopra)

(...) **38.** Si ribadisce che in seguito a conversione avvenuta in corso di detenzione può emettere una dichiarazione d'onore.

(...) **40.** Non è stato considerato che il ricorrente non avrebbe avuto una reale possibilità di ottenere una prova scritta o altra conferma di appartenenza al rispettivo culto, in particolare date le restrizioni a cui è stato sottoposto come prigioniero.

(...) **41.** Vista l'importanza del carattere serio e sincero che deve avere una conversione religiosa, la Corte ritiene che il dovere di neutralità delle autorità nazionali, ai sensi della sua giurisprudenza, non dovrebbe precludere un esame degli elementi fattuali che caratterizzano la manifestazione di una religione.

44. (...) la Corte ritiene che le autorità nazionali non abbiano soddisfatto, in misura ragionevole nelle circostanze del caso, alle obbligazioni positive derivanti da loro dell'articolo 9 della Convenzione per quanto riguarda i pasti serviti alla parte ricorrente nella prigione di Brăila.

Corte Europea Dei Diritti Dell'uomo

Caso *Saran v. Roumanie* (Application n. 65993/16), 10 novembre 2020

(...) **4-5.** Il denunciante ha scontato una pena detentiva in diversi Penitenziari rumeni, indicando di essere musulmano e di essersi dichiarato tale quando è stato incarcerato il 28 aprile 2016. Il Governo, da parte sua, sostiene, invece, che il ricorrente si è dichiarato cristiano ortodosso al momento della sua prima prigionia.

7. Il 19 maggio 2016 è stato trasferito nella prigione di Iași, dove egli sostiene non sia stato rispettato il suo diritto ad avere pasti conformi alla sua nuova religione.

8. Adito il tribunale di sorveglianza, il giudice ritiene che dopo la sua originaria dichiarazione di essere ortodosso non sia stata fornita alcuna prova del cambio di religione e della sua malattia cronica. (...) non è accettabile la mera dichiarazione di cambio religione e che il ricorrente lamenti di non aver potuto ottenere un documento formale da parte della confessione religiosa in quanto si trova in stato di privazione della libertà. Il regolamento penitenziario consente l'assistenza spirituale in forma singola o collettiva, e in quell'occasione il ricorrente avrebbe potuto procurarsi il documento attestante il cambiamento di religione.

(...) **10.** Nel trasferimento ad un'altra prigione il ricorrente riceve i pasti secondo i dettami della religione musulmana.

Diritto: vedi sentenza precedente n. 3. Caso *Neagu v. Roumanie* (Application n. 21969/15; 10 novembre 2020); numeri 10-13.

(...) **19** Il ricorrente sostiene che nelle prigioni di Iași e Miercurea-Ciuc, dove è stato trasferito, non ha beneficiato nemmeno dei pasti secondo i suoi precetti religiosi o un luogo adatto di preghiera. Si lamenta di non essere stato curato allo stesso modo nei diversi istituti penitenziari in cui ha scontato la pena.

(...) **39.** Nell'accogliere il ricorso per la violazione dell'art. 9 della Convenzione la Corte ricorda che il detenuto era stato registrato come musulmano nella prigione di Botoșani, non solo nel modulo di assistenza morale e religiosa ma anche in quello di assistenza all'istruzione e psicosociale.

(...) **40.** Nel verificare delle distonie tra dichiarazioni del ricorrente e registrazioni dello stesso come musulmano in alcuni degli istituti di pena, la Corte ritiene che le autorità debbano organizzarsi e coordinarsi tra di loro in modo

da garantire la circolazione e la condivisione informazione adeguata(...).

(...)43. (...) la Corte ritiene che le autorità nazionali non abbiano soddisfatto, in misura ragionevole nelle circostanze del caso, alle obbligazioni positive derivanti da loro dell'articolo 9 della Convenzione per quanto riguarda i pasti serviti presso ricorrente nella prigione di Iași.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Caso *Religious Denomination of Jehovah's Witnesses in Bulgaria v. Bulgaria* (Application no. 5301/11), 10 novembre 2020

Introduzione

1. La causa riguarda una denuncia del ricorrente, in particolare ai sensi Articolo 9 della Convenzione, poiché le autorità hanno continuamente impedito, illegalmente e senza una buona ragione, la costruzione del luogo di culto.

5. (...) **Fatti:** Mutamento di vincolo di destinazione urbanistica nel luogo, Mladost distretto di Varna, in cui nel 2007 si comincia la costruzione di un edificio di culto da parte della confessione dei Testimoni di Geova, regolarmente registrati in Bulgaria nel 2003.

(...) **20.** Il 7 maggio 2007 il comune ha autorizzato la continuazione della costruzione e il richiedente ha iniziato immediatamente i lavori di costruzione.

21. A seguito di una ispezione sono state riscontrate delle irregolarità e il sindaco ha ordinato la sospensione dei lavori.

(...) **25.** Il ricorrente lamenta che l'atteggiamento pedante da parte del Comune nell'ordinare la sospensione per mancanza di requisiti tecnici, in un contesto di diffusa illegalità urbanistica come quello del Comune di Varna indica una sottesa volontà di violare la libertà religiosa del ricorrente appartenente ad un gruppo di minoranza, realizzando così una situazione fortemente discriminatoria.

(...) **27** Nel luglio del 2007 la Municipalità di Varna diffonde un comunicato in cui in modo chiaro esprime preoccupazione per la diffusione di una "setta" considerata stravagante rispetto alla cultura ufficiale bulgara e ritenuta pericolosa per l'educazione dei ragazzi.

(...) E: Reclami alla Direzione per le Congregazioni religiose:

le proteste della parte ricorrente per il trattamento discriminatorio ricevuto e la politica ostile della Municipalità di Varna vengono ignorate.

(...) **42** si susseguono i reclami e le richieste di continuazione dei lavori sospesi nel 2007(...) Il silenzio del Sindaco e dell'intera Municipalità sulla questione sono un serio *vulnus* al diritto di libertà religiosa del ricorrente.

(...) **H:** contestualmente ai numerosi reclami sollevati per ottenere la prosecuzione dei lavori sospesi nel 2009 il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno per abuso di autorità.

(...) **48.** Nel quarto ricorso proposto la parte ricorrente chiaramente la natura politica del rifiuto della autorizzazione alla continuazione dei lavori

(...) **68.** Ai sensi della sezione 71 (1) della legge sulla protezione contro la discriminazione 2004 (“il PADA”) ogni individuo che considera di essere una vittima di discriminazione può intentare un’azione dinanzi al giudice civile di primo grado.

II Violazione art. 9: (...) impedimento alla costruzione di un edificio di culto

(...) **77.** Il ricorrente si è lamentato ai sensi dell’articolo 11, preso da solo e in combinato disposto con l’articolo 9, per il quale non aveva potuto organizzare riunioni con i suoi membri nella sua casa di culto che non ha mai potuto costruire sulla sua proprietà.

78. Il ricorrente si è anche lamentato, ai sensi dell’articolo 14 in combinato disposto con Articoli 9 e 11, di azioni discriminatorie da parte del sindaco, che aveva pubblicamente ha espresso il suo sostegno alle proteste pubbliche che attaccano le credenze religiose e pratiche dei Testimoni di Geova.

(...) **82:** Il governo sostiene che l’art. 9 non garantisce il diritto di riunirsi ovunque si desideri e di ottenere un luogo di culto da parte della pubblica autorità

(...) **84:** Dato che l’articolo 9 della Convenzione protegge il diritto di fornire, aprire e mantenere luoghi o edifici dedicati al culto religioso, il funzionamento degli edifici religiosi è in grado di incidere sull’esercizio del diritto dei membri di gruppi religiosi di manifestare credenze religiose (...). Alla luce delle doglianze del ricorrente, la Corte ritiene che l’articolo 9 della Convenzione sia applicabile al caso di specie. Di conseguenza, respinge l’eccezione di incompatibilità *ratione materiae* del Governo .

(...) **88:** In merito alla richiesta di compensazione pecuniaria la Corte ritiene che non è sufficiente come risarcimento del danno causato dai continui ritardi dell’autorità nell’adottare misure specifiche non sostituibili come le autorizzazioni a procedere con la continuazione dei lavori.

(...)100. Conclusioni della Corte:

La Corte osserva che le misure contestate non erano direttamente collegate alla libertà del ricorrente di manifestare la propria religione (...) nessuno dei provvedimenti impugnati affronta direttamente questa questione. Al contrario si tratta di materia urbanistica e amministrativa.

101. Tuttavia, nella misura in cui il risultato di tali misure crea un’incapacità per il richiedente di costruire sulla propria terra un edificio di culto, la Corte rileva che le diverse misure individuate rappresentano un’interferenza con i diritti del ricorrente ai sensi dell’art. 9 della Convenzione. Anche l’applicazione generale di disposizioni neutre, come i regolamenti di pianificazione urbana, possono, in alcuni casi, costituire un’interferenza nell’esercizio della libertà religiosa.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Caso *Migoryanu and Religious Community Jehovah's Witnesses of the City of Izmail v. Ukraine* (Application no. 36046/15), 12 novembre 2020

Introduzione

1. Il caso riguarda l'accusa da parte dei ricorrenti, una comunità di Testimoni di Geova e il loro capo anziano, ai sensi degli articoli 3, 9 e 14 della Convenzione, rivolta ad un gruppo di credenti cristiani ortodossi di avere interrotto il loro incontro in modo violento, ed alle autorità di non avere reagito adeguatamente a quell'incidente.

(...) **14.** Padre G.(ortodosso) ha dichiarato alla polizia che I Testimoni di Geova avevano distribuito gli inviti a un'assemblea del 5 aprile 2012. Egli aveva chiesto spiegazioni sul perché avessero rinnegato la loro fede ortodossa e avessero seguito la dottrina dei Testimoni di Geova. Non era stata sua intenzione interrompere qualcosa anche perché non vi era alcuna riunione in corso al momento dei fatti contestati.

(...) **15** altri testimoni confermano le accuse contro il gruppo di ortodossi e la loro azione violenta.

(...) **17.** La polizia locale non ha mai aperto alcun procedimento contro il gruppo di ortodossi, pur essendo fatto notorio l'esistenza di rapporti conflittuali tra i due gruppi religiosi (...) il video non prova l'esistenza di una cerimonia religiosa in corso, quindi, non ci sono elementi costitutivi del reato ai sensi dell'articolo 180 del codice penale.

(...) **Sulla dedotta violazione degli articoli 3 e 14 della Convenzione**

39. I ricorrenti si sono lamentati, invocando l'articolo 3 preso singolarmente e in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione, che le autorità non hanno indagato efficacemente sull'aggressione al primo ricorrente e agli altri membri della comunità richiedente, in particolare per stabilire se il pregiudizio religioso avesse avuto un ruolo negli eventi rilevanti.

I

I. Sulla dedotta violazione degli articoli 9 e 14 della Convenzione

(...) **53.** I ricorrenti si sono lamentati, ai sensi dell'articolo 9 preso da solo e in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione, che le autorità non hanno reagito efficacemente all'interruzione dell'incontro della comunità

dei Testimoni di Geova.

(...) **69** La Corte critica l'accusa di teppismo rivolta al gruppo di ortodossi poiché oscura l'aspetto rilevante delle ostilità interconfessionali.

(...) **77**. Queste considerazioni sono sufficienti perché la Corte concluda che le autorità dello Stato convenuto non hanno rispettato il loro positivo obbligo di garantire la tolleranza reciproca tra i gruppi religiosi opposti.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Caso *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e altri* (causa C-336/19)

Introduzione: La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativa alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU 2009, L 303, pag. 1).

Riferimenti normativi: 2, 4, 6, 11, da 14 a 16, 18, 20, 21, 43, 57 e 58 del regolamento n. 1099/2009 enunciano

quanto segue: “(2) L'abbattimento degli animali può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche nelle migliori condizioni tecniche. Alcune operazioni relative all'abbattimento possono causare stress e ogni tecnica di stordimento presenta inconvenienti. È opportuno che gli operatori o il personale addetto all'abbattimento adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l'ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di macellazione o abbattimento (...)”.

(15) Il protocollo n. 33 enfatizza inoltre la necessità di rispettare le disposizioni legislative o amministrative e le tradizioni degli Stati membri in materia in particolare di riti religiosi, tradizioni culturali (...).

(16) Le tradizioni culturali si riferiscono inoltre a un modo di pensare, a un modo di agire o a un comportamento ereditato, stabilito o consuetudinario che include di fatto il concetto di qualcosa che è stato trasmesso o acquisito da un predecessore. Esse contribuiscono al mantenimento di vincoli sociali duraturi tra le generazioni.

(...)(18) La direttiva 93/119/CE [del Consiglio del 22 dicembre 1993 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (GU 1993, L 340, pag. 21)] prevedeva una deroga alle pratiche di stordimento nel caso di macellazioni rituali effettuate nei macelli. Poiché le norme [del diritto dell'Unione] in materia di macellazioni rituali sono state recepite in modo diverso a seconda del contesto nazionale e considerato che le normative nazionali tengono conto di dimensioni che vanno al di là degli obiettivi del presente regolamento, è importante mantenere la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro.

(...)(20) Inoltre, i ricorrenti nel procedimento principale sostengono che la legge regionale di cui al procedimento principale restringe in maniera sproporzionata la libertà di religione, tanto più che la carne di bovini macellati

conformemente a precetti religiosi rappresenterebbe soltanto lo 0,1% della quantità totale della carne prodotta in Belgio e che i casi in cui lo stordimento previo fallisce sarebbero superiori a tale percentuale. La comunità ebraica non avrebbe inoltre la garanzia di potersi procurare in misura sufficiente carne proveniente da animali macellati conformemente ai precetti della religione ebraica.

(...) **57** I cittadini europei si aspettano che durante la macellazione siano rispettate norme minime in materia di benessere degli animali. Per certi aspetti l'atteggiamento nei confronti degli animali dipende anche dalla percezione nazionale

(...) **Diritto belga 11-13:** “Le Fiandre attribuiscono grande importanza al benessere animale. L'obiettivo è quindi di vietare nelle Fiandre qualsiasi sofferenza animale evitabile. La macellazione senza stordimento degli animali è incompatibile con tale principio (...) Ciò non toglie che si persegue un equilibrio tra la protezione del benessere degli animali e la libertà di religione.

I riti religiosi sia ebraico sia islamico richiedono che l'animale sia svuotato quanto più possibile del suo sangue. Ricerche scientifiche hanno dimostrato che il timore che lo stordimento influenzi negativamente il dissanguamento non è fondato (...) l'effettuazione dello stordimento reversibile, non letale, nella pratica della macellazione rituale costituisce una misura proporzionata che rispetta lo spirito della macellazione rituale nell'ambito della libertà di religione e tiene conto in massima misura del benessere degli animali interessati”.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14 Con ricorsi proposti il 17 e il 18 gennaio 2018, i ricorrenti nel procedimento principale hanno adito il Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio), giudice del rinvio, con ricorsi di annullamento della legge regionale di cui al procedimento principale, per il fatto che quest'ultima violerebbe, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 1099/2009, in quanto priverebbe i credenti ebraici e musulmani della garanzia che le macellazioni rituali non possono essere soggette al requisito dello stordimento previo.

(...) **22** I ricorrenti nel procedimento principale contestano infine la premessa del legislatore fiammingo secondo cui il processo di stordimento reversibile che non comporta la morte dell'animale è conforme alle prescrizioni religiose in materia di macellazione.

(...) **80** Si deve quindi considerare che le misure contenute nella legge regionale di cui al procedimento principale consentono di garantire un giusto equilibrio tra l'importanza connessa al benessere degli animali e la libertà di manifestare la propria religione dai credenti ebraici e musulmani e che tali misure sono, di conseguenza, proporzionate.

(...)⁹⁴ (...) il regolamento n. 1099/2009 non pregiudica la diversità culturale, religiosa e linguistica garantita all'articolo 22 della Carta laddove, mentre prevede soltanto una deroga all'obbligo del previo stordimento dell'animale soggetta a condizioni, nell'ambito della macellazione rituale, esclude dal suo ambito di applicazione o esonera dal suddetto obbligo in esso previsto l'abbattimento di animali che avviene nell'ambito della caccia, della pesca e di eventi culturali e sportivi.

(...)Per questi motivi:

la Corte (Grande Sezione) dichiara: L'articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, letto alla luce dell'articolo 13 TFUE e dell'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che impone, nell'ambito della macellazione rituale, un processo di stordimento reversibile e idoneo a comportare la morte dell'animale.

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 4 novembre 2020, n. 230

Abstract

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Venezia in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 24, paragrafo 3, CDFUE, agli artt. 8 e 14 CEDU e alla Convenzione sui diritti del fanciullo, degli artt. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 e 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000, che, nel loro combinato disposto, precludono alle coppie di donne omosessuali unite civilmente la possibilità di essere indicate, entrambe, quali genitori nell'atto di nascita formato in Italia, quantunque abbiano fatto ricorso (all'estero) alla procreazione medicalmente assistita. Sebbene la genitorialità del nato a seguito del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) sia legata anche al "consenso" prestato, e alla "responsabilità" conseguentemente assunta, da entrambi i soggetti che hanno deciso di accedere ad una tale tecnica procreativa, occorre pur sempre che quelle coinvolte nel progetto di genitorialità così condiviso siano coppie di sesso diverso, atteso che le coppie dello stesso sesso non possono accedere, in Italia, alle tecniche di PMA, come espressamente disposto dall'art. 5 della legge n. 40 del 2004. I parametri costituzionali, europei e convenzionali evocati, così come non consentono l'interpretazione adeguatrice della normativa censurata, allo stesso modo neppure, però, ne autorizzano la reductio ad legitimitatem, nel senso dell'auspicato riconoscimento delle donne omosessuali civilmente unite quali genitori del nato da fecondazione eterologa praticata dall'una con il consenso dell'altra, stante la scelta del legislatore di non riferire le norme relative al rapporto di filiazione alle coppie dello stesso sesso; scelta costituzionalmente legittima perché l'aspirazione della madre intenzionale ad essere genitore non assurge a livello di diritto fondamentale della persona. Se, dunque, il riconoscimento della omogenitorialità, all'interno di un rapporto tra due donne unite civilmente, non è imposto, vero è anche che i parametri evocati neppure sono chiusi a soluzioni di segno diverso, in base alle valutazioni che il legislatore potrà dare, non potendosi escludere la capacità della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch'esse, all'occorrenza, le funzioni genitoriali. L'obiettivo auspicato dal rimettente, pertanto, è perseguibile per via normativa, implicando una svolta che, anche

e soprattutto per i contenuti etici ed assiologici che la connotano, non è costituzionalmente imposta, ma propriamente attiene all'area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale. Anche l'altro profilo della questione, relativo a una diversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di più penetranti ed estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la madre intenzionale, è ben possibile, ma le forme per attuarla attengono, ancora una volta, al piano delle opzioni rimesse alla discrezionalità del legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2019, n. 221 del 2019, n. 84 del 2016 e n. 76 del 2016).

L'art. 30 Cost. non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli; la libertà e volontarietà dell'atto che consente di diventare genitori non implica che possa esplicarsi senza limiti, poiché deve essere bilanciata con altri interessi costituzionalmente protetti, particolarmente quando si discuta della scelta di ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), le quali, alterando le dinamiche naturalistiche del processo di generazione degli individui, aprono scenari affatto innovativi rispetto ai paradigmi della genitorialità e della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale, attorno ai quali è evidentemente costruita la disciplina degli artt. 29, 30 e 31 Cost., suscitando inevitabilmente, con ciò, delicati interrogativi di ordine etico. (Precedenti citati: sentenze n. 221 del 2019 e n. 162 del 2014).